



Circ. n.19/2020

Perugia, lì 30 dicembre 2020

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: nuovi criteri per la classificazione in default dei crediti bancari e dei relativi debitori – novità dal 1° gennaio 2021.

Gentile cliente,

il 1° gennaio 2021 entra in vigore definitivamente la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per le banche e gli enti creditizi.

La nuova definizione di default **non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale Rischi** ma riguarda le modalità con le quali le banche e gli altri intermediari finanziari devono classificare la clientela a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori. La nuova definizione di default può dunque avere ancora maggiori **riflessi sulle relazioni creditizie** delle banche con la clientela, comportando da parte delle banche l'adozione di nuove e più stringenti misure assicurare la regolarità del rapporto creditizio.

* * *

Nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo 575/2013 entrato in vigore il 1° gennaio 2014

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, **i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni** (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
- b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.**

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo.

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 - Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 - e-mail: simone.bucaioni@odceperugia.it
www.studiobucaioni.it

Per quanto riguarda la **condizione a)**, un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

- i) **100 euro** per le esposizioni al dettaglio e **500 euro** per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (**soglia assoluta**);
- ii) **l'1 per cento dell'esposizione complessiva** verso una controparte (**soglia relativa**)¹.

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default².

Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

La nuova definizione di default non modifica come detto nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi³, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del "merito di credito" della clientela ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e/o approfondimento.

Simone Bucaioni



¹ Per **PMI, lavoratori autonomi e privati con esposizioni inferiori a un milione di euro, la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro.**

² Per **PMI** con debiti fino ad un milione questa estensione automatica di classificazione in default non è però automatica.

³ La **Centrale Rischi** raccoglie le informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro e tale soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza"; ciò avviene se la banca ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d'Italia.